



Gli effetti del dl dignità sui Centri elaborazione dati

Ced, via a turnover

Contratti a termine nel mirino



DI ANNA TAURO

Cosa cambia nei Centri elaborazione dati con la nuova disciplina del lavoro a termine introdotta dal decreto dignità? Come per la generalità dei datori di lavoro è il 14 luglio la data da prendere come punto di riferimento per la corretta stipula dei contratti a termine anche da parte dei Centri elaborazione dati e dei Tributaristi, che applicano il contratto collettivo nazionale sottoscritto da Assoced, Lait e Ugl Terziario. A partire dal 14 luglio, infatti, al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a 12 mesi, che può raggiungere i 24 mesi soltanto in presenza di specifiche causali. Superati i 12 mesi, in assenza di causali, il contratto è trasformato in tempo indeterminato. La nuova disciplina si applica ai contratti stipulati dopo 14 luglio e ai rinnovi e proroghe successivi al 31 ottobre. L'approvazione del decreto dignità (dl 87/2018 del 14 luglio) e della successiva legge di conversione (L. 96/2018 del 12 agosto) hanno generato incertezza tra gli operatori poiché proprio il periodo transitorio ha dato luogo a diversi regimi normativi in materia di lavoro a termine, che meritano una attenta analisi.

Una prima casistica riguarda i contratti sottoscritti (ma anche rinnovati e prorogati) prima del 14 luglio ai quali si applica il regime transitorio che consente di continuare a prorogare o rinnovare il rapporto secondo le regole del Jobs Act fino al 31 ottobre (sino a un massimo di 5 volte, senza indicazione delle causali e fino alla durata massima di 36 mesi o quella diversa prevista dai contratti collettivi). Se invece il contratto è stato stipulato dal 14 luglio in poi, il regime applicabile cambia completamente. In questo caso si applicano da subito le nuove regole: il contratto può essere prorogato alla scadenza fino a un massimo di 4 volte e richiederà la causale se saranno superati i 12 mesi; allo stesso modo, in caso di rinnovo, il contratto dovrà sempre essere

accompagnato dalla causale. In questo quadro non va dimenticato il rispetto dei limiti quantitativi di utilizzo sia del contratto a termine sia della somministrazione, quest'ultima oggetto di nuove limitazioni. Circa il primo tetto, il contratto collettivo nazionale di lavoro dei Ced prevede quote diverse a seconda del numero di lavoratori a tempo indeterminato

occupati. In particolare, le strutture che occupano fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti, possono assumere fino a 2 lavoratori a termine; per quelle con più di 5 dipendenti è consentita l'assunzione di un lavoratore con rapporto a tempo determinato ogni 2 dipendenti in forza. Peraltro, per i datori di lavoro che applicano il

Ccnl Ced sono esenti da limitazioni quantitative i contratti a termine conclusi nei primi 12 mesi della fase di avvio di nuove attività d'impresa, ovvero dall'entrata in funzione di una nuova linea di produzione o di servizio, ovvero di una nuova unità produttiva aziendale. Queste previsioni contrattuali restano tuttora valide, anche dopo l'entrata in vigo-

re della legge 96/2018. Se, però, l'impresa si trovasse a impiegare sia lavoratori a termine che lavoratori somministrati (o soltanto questi ultimi), allora, per le assunzioni effettuate dal 12 agosto scorso in poi, dovrà contenere la sommatoria di entrambi i rapporti nel limite del 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di stipulazione dei predetti contratti.


Le regole attuali provocano disorientamento tra gli operatori, in un contesto, peraltro, in cui il mercato del lavoro risente dell'andamento dell'economia e siamo in uno scenario complessivo di rallentamento. L'allarme è confermato da Assoced, che ha interpellato oltre 400 tra dirigenti d'azienda e HR manager sugli effetti delle nuove norme: il 62% di essi dichiara che nella propria impresa le assunzioni con contratto a termine saranno disincantate, tra questi il 90% prevede una riduzione complessiva dell'occupazione.

«Le nostre imprese hanno attivato una strategia di riduzione dei danni», afferma il segretario generale di Assoced, Giancarlo Badalin. «Si portano a scadenza i contratti a termine stipulati con le vecchie disposizioni e, per evitare il contenzioso giudiziario, la scelta è quella di ridurre a 12 mesi la durata dei nuovi contratti. Il rischio che ne consegue è quello di contribuire a un rafforzamento del turnover tra lavoratori a termine. Infatti, considerata la causale come un elemento di rischio, la volontà di evitarla si tradurrà facilmente nell'estinzione del rapporto di lavoro e nell'assunzione di un nuovo lavoratore a termine che, complice la disoccupazione, non sarà facile da reperire». «La norma», prosegue Badalin, «ha imposto una stretta sui contratti a termine senza contestualizzarla in un processo di governance del mercato del lavoro. Infatti in mancanza di interventi in materia di politiche attive, riqualificazione professionale, formazione, nuovo welfare, l'intervento sulla normativa del lavoro a termine difficilmente potrà portare risultati positivi».

Caro scuola: spese ridotte grazie all'Ebce

Facendosi carico delle preoccupazioni di molte famiglie per cui l'acquisto di libri e materiale scolastico diventa sempre di più un lusso, l'Ebce, l'Ente bilaterale nazionale per i dipendenti da Centri elaborazione dati e dei Tributaristi, nato dall'accordo tra Assoced e Lait e Ugl Terziario, conferma anche per quest'anno l'erogazione del contributo di 150 euro per l'acquisto dei libri scolastici per i figli dei dipendenti e dei titolari d'azienda che frequentano le scuole medie e superiori. Il ritorno sui banchi di scuola rappresenta ogni anno un momento critico per le tasche delle famiglie italiane. Oltre alla spesa per i libri scolastici, bisogna mettere in conto

deve assolutamente costituire un'occasione per fare della speculazione, al contrario deve essere incoraggiata costantemente». Anche per quest'anno le spese relative all'acquisto dei libri scolastici e del materiale di cartoleria non rientrano tra le voci che danno diritto alle detrazioni Irpef del 19% per le spese di istruzione (entro un tetto di spesa pari a 786 euro), che riguardano invece le spese direttamente legate alla frequenza degli istituti del sistema di istruzione nazionale di ogni ordine e grado, così come specificato dall'Agenzia delle entrate: la mensa e gli eventuali servizi integrativi di assistenza alla mensa; i servizi di pre e post scuola; le spese per



quella per il corredo composto da zaini, quaderni, divise, astucci e dizionari. Una «stangata», quella di settembre, che, secondo le associazioni dei consumatori, porterà le famiglie a sostenere una spesa media di 526 euro a studente, con rincari dello 0,8% rispetto al 2017. In particolare per libri e vocabolari ogni famiglia dovrebbe spendere tra i 450 e i 700 euro a figlio: la parte

più consistente degli acquisti post vacanza. A questa cifra vanno poi aggiunte altre voci per il corredo scolastico. Il rimborso delle spese per l'acquisto di libri scolastici è uno degli asset del piano di assistenza sociale lanciato dall'Ebce sin dal 2009 per venire incontro alle esigenze delle famiglie che hanno figli in età scolare e ogni anno devono fare i conti con il caro scuola e con l'aumento del costo dei libri. «L'istruzione delle nuove generazioni», sottolinea Fausto Perazzolo Marra, presidente di Assoced, «rappresenta per noi un investimento per il futuro culturale del Paese e non

deve assolutamente costituire un'occasione per fare della speculazione, al contrario deve essere incoraggiata costantemente». Anche per quest'anno le spese relative all'acquisto dei libri scolastici e del materiale di cartoleria non rientrano tra le voci che danno diritto alle detrazioni Irpef del 19% per le spese di istruzione (entro un tetto di spesa pari a 786 euro), che riguardano invece le spese direttamente legate alla frequenza degli istituti del sistema di istruzione nazionale di ogni ordine e grado, così come specificato dall'Agenzia delle entrate: la mensa e gli eventuali servizi integrativi di assistenza alla mensa; i servizi di pre e post scuola; le spese per le gite; l'assicurazione scolastica; i corsi di lingua, teatro, ecc. svolti anche al di fuori dell'orario scolastico e senza obbligo di frequenza, purché si tratti di corsi deliberati dall'istituto. L'Ebce interviene come di consueto a colmare questo vuoto consentendo ai lavoratori e ai titolari Ced di avvalersi di un contributo economico ormai consolidato nel tempo. Ogni lap-

voratore e titolare di azienda in regola con i versamenti all'Ebce e con un anzianità contributiva di almeno sei mesi potrà, infatti, usufruire del rimborso sull'intera spesa sostenuta per l'acquisto di libri scolastici dei figli frequentanti le scuole medie e superiori, fino a un massimo di 150 euro. Le domande potranno essere presentate entro il 31 gennaio 2018 tramite Pec all'indirizzo ebce@pec.it oppure tramite raccomandata A/R all'indirizzo di Ebce, in Via Duilio, 13, 00192 - Roma, corredata dai moduli di richiesta scaricabili dal sito www.ebce.it.

Pagina a cura

degli Uffici di Presidenza del Fondo Easi e dell'Ente Bilaterale EBCE

Via Duilio, n.13, Scala A, Int. 4 - 00192 Roma

Tel. 06.45499471 - 06.45499470

E-mail: ebce@ccnlced.it - info@fondo easi.it

Web: www.ccnlced.it

